



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2963

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico
amministrativo delle università

Indice

1. DDL S. 2963 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2963	4

1. DDL S. 2963 - XVII Leg.

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico amministrativo delle università

S.2963 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2963

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2963

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ANGIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2017

Modifiche all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di personale tecnico amministrativo delle università

Onorevoli Senatori. -- Molti dei soggetti oggi inquadrati nel personale tecnico amministrativo (PTA) delle università hanno un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione) e spesso specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca; tanto che circa un centinaio di essi ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per posti di professore di I e II fascia.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 18, comma 5, prevede che: «La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente (...), al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le università (...) purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del direttore generale n. 26861 del 14 ottobre 2014, ha interpretato la legge n. 240 del 2010, articolo 18, comma 4, nel senso che il PTA non può partecipare ai concorsi riservati agli esterni banditi dal proprio ateneo, in quanto portatore di una quota stipendiale già inclusa nel *budget* di ateneo e nel calcolo dei punti organico.

D'altra parte il passaggio mediante concorso interno ai ruoli di professore di seconda fascia è stato finora riservato esclusivamente agli attuali ricercatori universitari di ruolo.

Per questo motivo ad oggi tale personale PTA, ancorché abilitato, non può comunque concorrere per le posizioni riservate ai ricercatori e ha scarse opportunità di concorrere per posizioni a professore di I e II fascia nell'ambito dei piani straordinari di reclutamento destinati ai ricercatori, sebbene rivolti a studiosi (articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

Di fatto, quindi, è in atto una discriminazione nei confronti del PTA abilitato che si ritiene necessario superare al più presto.

Le comunità accademiche dovrebbero vedere con favore il passaggio di PTA con ASN a posizione di I e II fascia, data la pluriennale esperienza di questi nel campo della ricerca e della didattica. Il loro passaggio al ruolo, in particolare, di professore di II fascia consentirebbe di non disperdere le professionalità acquisite, di dare un impulso maggiore alle già avviate attività di ricerca, mediante la chiamata di figure professionali già inserite nelle realtà dipartimentali e di incrementare il numero del corpo docente, il che non avviene né con i passaggi da ricercatore a tempo indeterminato a professore di II fascia né con i passaggi da professore di II fascia a quello di I fascia. Inoltre, la chiamata di dipendenti già in servizio negli atenei comporterebbe l'utilizzo dei soli punti organico corrispondenti alla differenza tra quelli della posizione attualmente ricoperta come PTA e quelli del nuovo

inquadramento, con un notevole risparmio economico rispetto ad una chiamata esterna.

Il presente disegno di legge si propone innanzitutto il superamento della suddetta discriminazione con la modifica del comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «dall'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo»;
- b) le parole: «e ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «, ricercatori e personale tecnico amministrativo».

